



Azione di Sistema

“ Welfare to Work”

PROGETTO A TITOLARITA' REGIONALE

AVVISO PUBBLICO AI DATORI DI LAVORO

Intervento a supporto del reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi del Settore Tessile della Regione Sardegna

(approvato con Determinazione direttoriale n. 17931/ARL del 21/10/2015)

Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. Premessa

La Regione Sardegna, tenuto conto dell'esito positivo dell'Avviso Pubblico ai datori di lavoro approvato con Determinazione direttoriale n. 206/ARL del 03/04/2015 secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 49/10 del 9/12/2014 e sulla base dell'Accordo procedimentale stipulato in data 20/10/2015 tra l'Agenzia regionale per il lavoro e l'Assessorato del lavoro, promuove un ulteriore intervento finalizzato a supportare il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori espulsi dai processi produttivi del settore tessile, sostenendo al contempo il rilancio del tessuto imprenditoriale locale.

Le attività messe in campo con l'intervento intendono contribuire a creare una risposta all'attuale quadro di crisi, sollecitando la domanda di lavoro locale attraverso la messa in disponibilità e la promozione di un adeguato sistema incentivante.

Il presente Avviso, che prosegue l'iniziativa approvata dalla Regione Sardegna con la Deliberazione nr. 49/10, è finanziato esclusivamente con risorse regionali nell'ambito dell'Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014, ed è destinato ai lavoratori espulsi dal settore tessile in particolare difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro.



1.2 Riferimenti normativi

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro, adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/10 del 09.12.2014 avente ad oggetto " Azione di sistema welfare to work per le politiche di reimpiego 2012-2014";
- Legge Regionale 11 maggio 2015, n.12 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga;
- Decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n.218S/ DecA -11 del 14 ottobre 2015, inerente: L.R. n. 31/1998, art. 8 lett. "A" e "B", Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, per l'azione amministrativa e la gestione del programma Welfare to Work 2012-2016;
- Accordo procedimentale (ai sensi dell' art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e degli artt. 11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) R.A.A 50/15, tra l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e l'Agenzia regionale per il lavoro per la realizzazione dell'Avviso Pubblico;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Vademecum per l'operatore POR FSE 2007-2013, versione 4.0 novembre 2013.



Art. 2. Soggetti destinatari e beneficiari dell'intervento

2.1 Destinatari

I destinatari del presente Avviso devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nella Regione Sardegna;
- essere disoccupati ai sensi del **Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181**, regolarmente iscritti al Centro Servizi per il lavoro competente, percettori e non di ammortizzatori sociali;
- essere stati espulsi dai processi produttivi del settore tessile¹,
- essere considerati lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) nr. 651/2014 del 17 giugno 2014 art. 2 punti 4 e 99²,

¹ Per «**settore tessile**» si intendono tutte le attività classificate ATECO coi codici 13 e 14

² Per «lavoratore svantaggiato» secondo la definizione dell'art. 2, punto 4 Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 si intende:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), non ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) chi ha superato i 50 anni di età;
- e) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- f) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Per «lavoratore molto svantaggiato» secondo la definizione dell'art. 2, punto 99, del Regolamento (UE) N. 651/2014 si intende

- a) lavoratore senza lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato.

Per lavoratori svantaggiati di cui alle lettere a), c) e f) si specifica quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 (G.U. n. 153 del 2-7-2013):

- a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;



I destinatari delle agevolazioni devono, inoltre non risultare coniugi, parenti, affini entro il secondo grado dei seguenti soggetti:

- il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
- oppure qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza del beneficiario

(l'incompatibilità per ragioni di parentela o affinità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2%).

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti alla data di assunzione del destinatario da parte del soggetto beneficiario.

Il presente Avviso **non** si applica agli **inoccupati** ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

2.2 Beneficiari

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono:

Datori di lavoro:

- che abbiano sede legale e/o operativa nella Regione Sardegna al momento della richiesta di ammissione al contributo e dell'erogazione dell'incentivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, par 5, lett. a) del Regolamento UE 651/2014;

b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

c) "chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.



- che abbiano assunto o intendano assumere (come indicato al successivo art. 3) soggetti svantaggiati espulsi dal settore tessile come precisato al punto 2.1 del presente Avviso;
- il cui rappresentante legale, al momento della presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non sia dipendente dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna.

Le agenzie di somministrazione possono accedere ai contributi esclusivamente per il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse. Pertanto non sono ammissibili tutte le assunzioni comunicate mediante modello UNISOMM ex D.M. (Ministero del lavoro) 30.10.2007.

I datori di lavoro che intendono richiedere il contributo devono, inoltre, essere nelle condizioni da dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445, nell'Allegato 2 di cui all'art. 5.

Art. 3. Descrizione dell'Intervento

Sulla base di quanto indicato nel Decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 218S/ DecA -11 del 14 ottobre 2015, sono disponibili risorse regionali per € 3.000.000,00 a valere sulle risorse individuate dalla L.R. 12/2015;

Tali risorse saranno finalizzate all'erogazione di:

- **bonus assunzionale:**
 - per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che abbiano sede nell'ambito dell'Unione Europea e sede operativa e/o legale nella Regione Sardegna al momento dell'erogazione, è previsto un incentivo una tantum dell'importo massimo erogabile di **€ 12.500,00 lordi**;
 - in caso di assunzione a tempo indeterminato ma a tempo parziale con un monte ore settimanale inferiore al 75% del monte ore settimanale previsto dal CCLN per un contratto a tempo pieno, il contributo sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto al numero delle ore.

qualsiasi riduzione dell'orario di lavoro che avvenga successivamente all'erogazione del contributo dovrà essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro beneficiario del contributo alla Agenzia regionale per il lavoro e determinerà un ri-proporzionamento dell'ammontare del contributo concesso con obbligo di restituzione della quota eccedente.



- **dote formativa** on the job una tantum dell'importo massimo erogabile di **€ 5.000,00 lordi** da erogarsi in favore dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art 2.2 del presente Avviso, per azioni formative di adattamento delle competenze (della durata minima di 40 ore) a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego;
- **indennità di trasferimento** una tantum da erogarsi direttamente ai lavoratori la cui sede di lavoro disti più di 50 chilometri dal loro comune di residenza così quantificabile:
 - € 1.500,00 lordi per lavoratrici con figli minori;
 - € 1.000,00 lordi per tutti le altre tipologie di lavoratori.

L'intervento è rivolto ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.2 che abbiano assunto o intendano assumere a tempo indeterminato soggetti svantaggiati a far data dalla Pubblicazione del presente Avviso ed entro il **30/11/2015**;

Più precisamente il presente Avviso prevede che i datori di lavoro dichiarino che abbiano assunto o intendono assumere a tempo indeterminato i soggetti svantaggiati a far data dalla pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre il 30/11/2015 avendo cura di indicare la data esatta da cui partirà il contratto di lavoro.

Anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato possono essere destinatari dell'Avviso Welfare to Work purché naturalmente lo stato occupazionale del lavoratore sia mantenuto per la durata di almeno 3 anni così come previsto dal bando al successivo art. 4 .

I datori di lavoro potranno presentare domanda di ammissione al contributo secondo le modalità illustrate nel presente avviso (art. 5).

Il presente avviso consentirà di finanziare “bonus” e “doti” per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. art. 11). A tale proposito, si stabilisce che la linea di intervento è caratterizzata da modalità “a sportello” e, pertanto, anche l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo tale modalità.

Art. 4. Condizioni per ammissione ai contributi.

Per accedere al contributo, i datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono dichiarare nell'allegato 2 previsto dall' art. 5:



- che l'assunzione del soggetto destinatario rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti³ oppure, ove non rappresenti un aumento netto, che il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale⁴. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata, va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione;
- di rispettare la soglia prevista dal regolamento 651 relativa alla intensità di aiuto (allegato 3 previsto dall'art. 5);
- di non essere una impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, par 1, punto 18 del Reg (UE) n. 651/2014;
- di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- di non avere violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato per lo stesso profilo professionale da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termini;
- di essere in regola con:
 - l'applicazione del CCNL;
 - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
 - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - di non aver fatto ricorso alla CIGS anche in deroga, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi;

³ Art. 17 punto 4 lett b del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;

⁴ Art. 32 punto 3 del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;



- di essere a conoscenza e rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" e "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 4 e 99 del medesimo disposto normativo.

Tutti i requisiti previsti dall'art 2.2 e tutte le condizioni previste dal presente articolo e devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono sussistere al momento di erogazione del contributi.

Il diritto al contributo decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno 3 anni a partire dalla data in cui sono stati assunti⁵ nella misura indicata al successivo art. 10 del presente Avviso.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni eventuale cambiamento dello stato occupazionale dei lavoratori assunti destinatari dell'intervento.

La partecipazione alla procedura del presente Avviso comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi "bonus" e "dote"

Il contributo viene concesso ai beneficiari ai fini del presente avviso (cfr. art. 2.2) per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate **a far data dalla pubblicazione del bando fino al 30 novembre 2015**, dei lavoratori di cui all'art. 2.1.

I datori di lavoro interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Allegato 1 – "Richiesta di ammissione ai contributi" contenente:

- richiesta di ammissione ai contributi "bonus" e "dote" con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00, (che andrà annullata barrandola e apponendo la data e la firma del legale rappresentante) con relativa dichiarazione di assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% ex D.P.R. n. 600/73;

⁵ Art. 17 punto 5 lett. c del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;



- elenco dei destinatari dell'azione (soggetti svantaggiati assunti o da assumere) con l'indicazione dei dati anagrafici e della data di assunzione. Si dovrà presentare una unica istanza per tutti i lavoratori per cui si sta chiedendo il contributo;

Allegato 2 - “Dichiarazioni sostitutive del beneficiario” contenente

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2.2 e 4;
- dichiarazione sostitutiva relativa all'intensità di aiuto di cui all'art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014;
- dichiarazione sostitutiva antimafia e di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

A corredo degli allegati 1 e 2 dovrà essere presentata un'unica copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (titolare o legale rappresentante dell'impresa).

Allegato 3 - “Dichiarazioni sostitutive del destinatario” contenente:

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2.1;
- dichiarazione sostitutiva relativa alla distanza tra il comune di lavoro e il comune di residenza sottoscritta dal lavoratore (dovrà essere allegata una dichiarazione per ogni lavoratore).

L'Allegato 3 dovrà essere corredato da copia di documento di identità in corso di validità di ciascun lavoratore sottoscrittore.

Allegato 4 - “Progetto formativo” contenente:

- progetto formativo, contenente le azioni formative previste per l'adattamento delle competenze per ciascun lavoratore assunto (dovrà essere allegato un progetto formativo per ogni lavoratore assunto).

La documentazione richiesta dovrà essere inviata all'Agenzia regionale per il lavoro, **a pena di esclusione, tramite PEC (Posta elettronica certificata)** al seguente indirizzo: **agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it** a far data dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre le ore 20.00 del 30.11.2015**; farà fede l'orario di ricezione della PEC presso la casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia.

La documentazione, **a pena di esclusione** dovrà essere pervenire con un unico invio per tutti i lavoratori per cui si sta presentando l'istanza e in un unico allegato in formato pdf.



Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: "Azione di sistema Welfare to Work- Settore Tessile - Progetto a titolarità regionale" e l'esatta denominazione dell'impresa che presenta la richiesta di ammissione a contributo.

L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi nell'invio della documentazione.

Art. 6. Modalità di istruttoria ed erogazione degli incentivi

L'Agenzia regionale per il lavoro procederà alla ricezione e istruttoria delle domande mediante una procedura a "sportello" ossia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A seguito dell'istruttoria delle istanze, da parte dell'ufficio preposto, l'Agenzia regionale per il lavoro procederà alla concessione dei contributi alle aziende beneficiarie con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferma restando la possibilità, da parte della Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell'Avviso, in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità finanziarie.

L'Agenzia regionale per il lavoro:

- verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 4 e la completezza e correttezza della documentazione prevista dall'art. 5 del presente Avviso;
- procederà alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul portale della Regione Sardegna, (predisposto sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di contributo da parte della casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia). L'elenco sarà aggiornato man mano che saranno individuati i beneficiari e la pubblicazione avverrà entro i 30 giorni dalla ricezione della richiesta di contributo. La graduatoria finale e definitiva contenente tutti i beneficiari sarà pubblicata comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015, a meno che non si debba procedere ad uno scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce di soggetti già risultati beneficiari del contributo: in questo caso la pubblicazione della graduatoria definitiva potrebbe essere anche successiva al 31.12.2015.

L'Agenzia regionale per il lavoro, a seguito della pubblicazione nell'elenco dei beneficiari, procederà a comunicare ai singoli beneficiari richiedenti l'avvenuta **ammissione al finanziamento dei contributi**, o



l'eventuale diniego di ammissione, tramite nota protocollata a firma del Direttore, inviata a mezzo PEC, cui saranno allegati il modello della richiesta di erogazione e il fac simile di garanzia fideiussoria.

La totalità del contributo sarà erogata ai beneficiari presenti nell'elenco degli ammessi al contributo in un'unica soluzione previa :

- **ricezione della richiesta di erogazione** del contributo da parte del beneficiario, che attesti l'effettiva instaurazione o sussistenza del rapporto di lavoro del/i lavoratore/i, debitamente timbrata e firmata dal titolare o legale rappresentante;
- **presentazione della garanzia fideiussoria** sulla base del fac-simile (vedi art. 7).

La richiesta di erogazione e la garanzia fideiussoria dovranno essere presentate a mano o a mezzo posta o altro recapito autorizzato, **entro e non oltre 45 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuta ammissione al finanziamento dei contributi** (farà fede la data del timbro di spedizione) all'indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro, via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro non fosse ancora avvenuta al termine dei 45 giorni, in quanto prevista per una data successiva, la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva assunzione del lavoratore.

Scaduti i suddetti termini, sarà avviato il procedimento di decadenza dal contributo.

Il contributo (bonus+dote) sarà erogato ai datori di lavoro beneficiari **entro e non oltre 60 giorni** dalla ricezione della richiesta di erogazione e della garanzia fideiussoria, previa **verifica da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva del soggetto richiedente**: a tal fine l'Agenzia regionale per il lavoro procederà autonomamente all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

L'indennità di trasferimento sarà erogata direttamente ai lavoratori destinatari su codice IBAN abilitato alla ricezione di bonifici ed intestato (o cointestato) al soggetto destinatario come indicato nell'allegato 3 in fase di presentazione dell'istanza, previa verifica da parte della Agenzia della regolarità della polizza fideiussoria presentata dal soggetto beneficiario e del DURC.

Il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti



che hanno presentato richiesta di candidatura, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la presente informativa.

Art. 7. Garanzia fideiussoria

Il beneficiario dovrà stipulare a favore dell' Agenzia regionale per il lavoro, una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa della durata ed efficacia triennale maggiorata di 6 mesi a far data dalla data di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo, fino allo svincolo da parte dell' Agenzia regionale per il lavoro, secondo il fac-simile di garanzia fideiussoria che verrà inviato ai beneficiari contestualmente alla nota di ammissione al finanziamento.

La polizza dovrà essere di natura irrevocabile incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Agenzia regionale per il lavoro e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ai sensi di quanto previsto all'art. 75 comma 4 Dlgs 163/2006 e al par. 2.2.2 del Vademecum per l'operatore POR FSE 2007-2013;

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 100% del contributo richiesto, maggiorato del 5% a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti all'eventuale mancata restituzione del contributo, qualora le verifiche documentali previste diano esito negativo.

La garanzia fideiussoria potrà essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, **rilasciata esclusivamente da:**

- banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del t.u. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero del Tesoro del 22/04/1997.



La garanzia fideiussoria sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento che avverrà entro i sei mesi successivi allo scadere dei 3 anni dalla data dell'assunzione del lavoratore per il quale è stato erogato il contributo.

Art. 8. Cause di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati **motivi di esclusione**:

- la presentazione di istanze redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso;
- la presentazione di istanze pervenute al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso, o in modalità differenti rispetto a quelle previste dall'art. 5;
- la presentazione della istanza da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- la presentazione di istanze relative all'assunzione di lavoratori diversi da quelli destinatari del presente Avviso (fuoriusciti dal Settore Tessile);
- l'assenza, incompletezza o errata compilazione di uno dei documenti prescritti all'art. 5;
- la mancata sottoscrizione della documentazione prevista dall'art. 5 (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto).

Ferme restando le suddette cause di esclusione, ad integrazione delle istanze che risultassero incomplete, l'Agenzia regionale per il lavoro potrà richiedere la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.

Art. 9. Base giuridica comunitaria e regole di cumulo.

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed erogati agli aventi diritto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

Il contributo concesso sulla base dell'art. 31, 32 e 33 del Regolamento 651/2014 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.



Per “ costi salariali” si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

1. La retribuzione lorda, prima delle imposte;
2. I contributi obbligatori, quali oneri previdenziali;
3. I contributi assistenziali per figli e familiari a carico.

Gli aiuti descritti, in qualità di costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. 651/2014, possono essere cumulati:

- a) **con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;**
- b) **con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.**

Inoltre, i presenti aiuti di Stato non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Reg. 651/2014.

In deroga alla precedente lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Reg. 651/2014 relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal Reg. 651/2014, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

N.B.:

1. Nella eventualità in cui l'intensità di aiuto superi il 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione, il beneficiario dovrà compilare l'appendice 1 dell'Allegato 2 indicando il costo salariale lordo annuo di ciascun lavoratore.



2. Nella eventualità in cui il beneficiario abbia usufruito di altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili, dovrà essere indicata nell'All. 1 "Richiesta di ammissione ai contributi" la misura massima complessiva del contributo richiesto (All. 1 – lett B) dato dalla differenza tra quanto percepibile complessivamente e quanto già percepito.

Art. 10. Costi ammissibili e regime sanzionatorio

Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente avviso e ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento 651, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali. Il contributo pubblico concesso è erogato in un'unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di € 17.500,00 quale bonus assunzionale per lavoratore e di € 5.000,00 quale dote formativa on the job per lavoratore, da intendersi equivalente ad una parte dei costi salariali sostenuti dall'impresa su un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione del lavoratore stesso.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione, il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare del contributo ricevuto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla data di assunzione, l'impresa dovrà restituire il 50% del contributo ricevuto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi e prima dei tre anni, il beneficiario dovrà restituire l'importo in misura proporzionalmente rimodulata in base al numero dei mesi di permanenza del lavoratore sul posto di lavoro, calcolato sul 50% dell'importo concesso.

L'indennità di trasferimento, assimilata a reddito da lavoro dipendente in base al Testo Unico delle imposte sui redditi, è erogata in un'unica soluzione ai lavoratori la cui sede di lavoro disti più di 50 chilometri dal loro comune di residenza per un valore massimo di € 1.500,00 come previsto all'art.3.

In caso di dimissioni del lavoratore entro 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore dovrà restituire l'indennità di trasferimento per intero; in caso di dimissioni avvenute tra il 7° e il 12° mese il lavoratore dovrà restituire il 50% dell'indennità di trasferimento ricevuta. In caso di dimissioni avvenute dopo il 12° mese il lavoratore non sarà soggetto ad alcuna restituzione.



Art. 11. Verifiche e controlli

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei contratti dei Destinatari attraverso l'accesso al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) - Archivio Imprese e Archivio Cittadini.

L'Agenzia regionale per il lavoro effettuerà i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal beneficiario e dal destinatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In ogni caso, al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procederà ad effettuare verifiche censuarie e/o a campione sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso e ai relativi costi ammissibili di cui all'art.10 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per la durata di cinque anni a far data dalla presentazione dell'istanza.

Art. 12. Risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso, in base al Decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 218S/ DecA -11 del 14 ottobre 2015, sono previste risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari ad € 3.000.000,00, a valere sulla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.12 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso, l'Agenzia regionale per il lavoro rappresenterà detta situazione al governo regionale per l'eventuale incremento dello stanziamento inizialmente assegnato.

Art. 13. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dall'"*Azione di Sistema Welfare to Work – Settore Tessile*" saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
-



- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003;
- il conferimento dei dati è necessario per l'inserimento dei soggetti partecipanti all'avviso nei percorsi previsti dall'iniziativa denominata *"Azione di Sistema Welfare to Work - Settore Tessile"*. L'eventuale diniego comporterà necessariamente la cancellazione del nominativo del datore di lavoro dall'iniziativa in questione;
- il titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, Dott. Massimo Temussi;
- la responsabile del trattamento è la Dott.ssa Manuela Atzori;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa denominata *"Azione di Sistema Welfare to Work - Settore Tessile"*. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento.

Art. 14. Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania Cau.

Art. 15. Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul portale www.regione.sardegna.it (nell'apposita sezione "Bandi e gare") e sul sito www.sardegnaalavoro.it.

Per agevolare le comunicazioni si chiede di utilizzare l'indirizzo PEC dell' Agenzia (agenziaalavoro@pec.regione.sardegna.it) solo per l'invio della documentazione necessaria all'istruttoria.



Tutte le informazioni e i chiarimenti relativi all'Avviso potranno essere richiesti mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica agenzia lavoro.urp@regione.sardegna.it;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis n. 195 – Cagliari – (piano terra), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
- telefonicamente al n. 070/6067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Il Direttore
Massimo Temussi